

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4634 del 17/09/2021
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC). DITTA: ENI SPA. PRATICA: PCPPA0008
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4756 del 16/09/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpaе n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpaе n. 577/2020; la d.D.G. Arpaе n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda prot. 43833 del 08/05/2006, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, Eni

S.p.a., c.f. 00484960588, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC), ad uso igienico ed assimilati, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 16957 del 15/11/2005 a Agip Petroli S.p.a. c.f. 00484960588 (ora Eni S.p.a.), cod. pratica PCPPA0008, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante pozzo (da ora in poi “pozzo 1”) avente profondità di m 58,3;
- ubicazione del prelievo: Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC), via Scapuzzi 29, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 26, mapp. n. 55; coordinate UTM RER x: 572607 y: 975459;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati per antincendio;
- portata massima di esercizio pari a l/s 11,7;

DATO ATTO che con determina nr. 012205 del 15/11/2001 è stata rilasciata a Agip Petroli S.p.a. c.f. 00484960588 (ora Eni S.p.a.) l'autorizzazione provvisoria al prelievo d'acqua ad uso igienico ed assimilati per antincendio mediante un pozzo (da ora in poi “pozzo 2”) ubicato nel Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC), via Scapuzzi 29, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 26, mapp. n. 55; coordinate UTM RER x: 572729 y: 975087 con portata massima di esercizio pari a l/s 4,8;

DATO ATTO che con nota registrata in uscita al prot. PGDG/2018/0011061 del 27/07/2018 è stato comunicata a Eni S.p.a. Divisione Refining & Marketing l'unificazione dell'istruttoria, ai sensi del comma 3 dell'art.5 R.R. 41/2001, per la concessione di acqua pubblica sotterranea dai pozzi (n. 1- codice PCA4289 e n. 2- codice PCA137904) all'interno della pratica PCPPA0008;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 50 l.r. 7/2004 e 31 r.r. 41/2001;

- che quanto sopra esposto si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 360 del 14/11/2018, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- i prelievi sono stati esercitati legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Repulsione” ed è assentibile alle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (cod. prat. AdbPo 2019/10629 registrato in ingresso al PG/2019/0013493 del 25/01/2019);
- Provincia di Piacenza (prot. 33294/2018 registrato in ingresso al PGDG/2018/0015777 del 07/11/2018);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di annualità pregresse fino all'anno 2021 compreso, risultando un credito a favore del concessionario pari a 153,75 euro, che viene considerato quale anticipo per l'anno 2022;
- ha versato in data 09/09/2021 la somma pari a 113,30 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 13/02/2006, nella misura di 136,70 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PCPPA0008 con unificazione della risorsa autorizzata in via provvisoria con det. 012205 del 15/11/2001;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Eni S.p.a., c.f. 00484960588, il rinnovo con variante della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica PCPPA0008, esercitata mediante prelievo da due pozzi ubicati nel Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC), via Scapuzzi 29, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 26, mapp. n. 55 con le seguenti caratteristiche:

– **POZZO 1 (codice PCA4289)**

coordinate UTM-RER x: 572607 y: 975459;

profondità m 58,3;

portata massima di prelievo 11,7 l/s e volume d'acqua prelevato pari a 80.000 mc/a

– **POZZO 2 (codice PCA137904)**

coordinate UTM-RER x:572729 y: 975087;

profondità m 118;

portata massima di prelievo 4,8 l/s e volume d'acqua prelevato pari a 100 mc/a;

- destinazione della risorsa ad uso igienico assimilati per antincendio con una portata massima totale di esercizio pari a 16,5 l/s ed un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 80.100;
- 2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2030;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 02/09/2021;
- 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 176,35 euro;
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
- 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
- 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Eni S.p.a., c.f. 00484960588 (cod. pratica PCPPA0008).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa, sita in Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC), via Scapuzzi 29, su terreno di proprietà della concessionaria censito al fg. n. 26, mapp. n. 55 è costituita da n. 2 pozzi con le seguenti caratteristiche:
 - **POZZO 1** avente profondità di m 58,3, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 250, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 18,5. Coordinate UTM-RER x: 572607 y: 975459;
 - **POZZO 2** avente profondità di m 118, con tubazione di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 273, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 3, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 93 e m 111 dal piano di campagna. Coordinate UTM-RER x:572729 y: 975087.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati per antincendio.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 16,5 (l/s 11,7 per il pozzo 1 e l/s 4,8 per il pozzo 2) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 80.100 (80.000 mc/a per il pozzo 1 e 100 mc/annui per il pozzo 2).
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
4. Il prelievo del pozzo 1 avviene dal corpo idrico "Conoide Arda - libero", codice 0050ER-DQ1-CL.

5. Il prelievo del pozzo 2 avviene dal corpo idrico “Pianura Alluvionale - confinato inferiore”, codice 2700ER-DQ2-PACI.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 176,35 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivi di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idonei e tarati dispositivi di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Monitoraggio della falda** – Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni delle falde almeno due volte nell'arco dell'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e a trasmettere i risultati ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
3. **Subsidenza** – Il concessionario ha l'obbligo “di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza). Si rammenta che, qualora si rendessero idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione relativa al prelievo da acqua sotterranea può essere rivista o revocata. (punto 3.2.4 lettera “c” dell'All. N5 del vigente PTCP)” – *Prescrizione della Provincia di Piacenza (prot. 33294/2018 registrato in ingresso al PGDG/2018/0015777 del 07/11/2018)*
4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
10. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
11. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di Prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.